

PROVVEDIMENTO N. 74 DELL' 8 MAGGIO 2018

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

AL REGOLAMENTO ISVAP N. 7 DEL 13 LUGLIO 2007 CONCERNENTE GLI SCHEMI PER IL BILANCIO DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE CHE SONO TENUTE ALL'ADOZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI DI CUI AL TITOLO VIII (BILANCIO E SCRITTURE CONTABILI), CAPO I (DISPOSIZIONI GENERALI SUL BILANCIO), CAPO II (BILANCIO DI ESERCIZIO), CAPO III (BILANCIO CONSOLIDATO) E CAPO V (REVISIONE LEGALE DEI CONTI¹) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.

Relazione

Il Provvedimento reca le modifiche rese necessarie dall'entrata in vigore dell'IFRS 9 (*Financial instruments*) che, a partire dai bilanci 2018, sostituirà il precedente IAS 39 (*Financial Instruments*). Per la trasposizione del suddetto principio e delle connesse modifiche introdotte in altri principi contabili (tra cui l'IFRS 7), si rende necessario apportare al Regolamento ISVAP n. 7/2007 gli aggiornamenti di seguito riportati.

A seguito dell'omologazione dell'IFRS 9 (Regolamento UE 2016/2067) e dell'omologazione delle modifiche all'IFRS 4 (Regolamento UE 2017/1988), per le imprese di assicurazione si profilano le seguenti alternative:

- 1) utilizzo dello IAS 39 (*temporary exemption from IFRS 9*);
- 2) utilizzo "con modifiche" dell'IFRS 9 (*overlay approach*);
- 3) utilizzo "puro" dell'IFRS 9;
- 4) per i conglomerati finanziari, utilizzo congiunto dello IAS 39 e dell'IFRS 9, con la possibilità di utilizzare lo IAS 39 limitatamente al "segmento" assicurativo.

Il Regolamento ISVAP n. 7/2007 è stato modificato in base alle opzioni sopra descritte per garantire un adeguato livello di comparabilità dei bilanci del settore redatti in base ai principi contabili internazionali. Le imprese alle quali sia consentito applicare l'esenzione temporanea dall'IFRS 9 continuano a utilizzare gli schemi in essere. Per i conglomerati di cui al punto 4) che decidano di non applicare l'IFRS 9 alle entità operanti nel settore assicurativo non è stato indicato alcuno schema di bilancio predefinito, ma si è chiesto di integrare i prospetti di bilancio e di nota integrativa in essere con le voci differenziali desunte dai nuovi prospetti dedicati alle imprese che adottino l'IFRS 9.

Si evidenzia inoltre che, ove non diversamente specificato, si fa riferimento alle definizioni previste dai principi contabili internazionali e, per quanto attiene alle voci assicurative, alla normativa settoriale.

Le principali modifiche hanno riguardato:

- testo del regolamento (artt. 4, 7, 13, 24, 28): sono state apportate limitate modifiche per esplicitare quali schemi debbano essere utilizzati dalle imprese che adottino le diverse alternative previste e sono stati aggiornati i riferimenti ai pertinenti allegati (bilancio di esercizio IAS/IFRS, relazione semestrale IAS/IFRS, bilancio consolidato, relazione semestrale consolidata);

¹ Titolo modificato dall'articolo 30 del Provvedimento IVASS n. 53 del 6 dicembre 2016.

- Aggiornamenti dei riferimenti ai principi IAS/IFRS: sono state aggiornate le istruzioni per la compilazione degli schemi di bilancio (all. 1), per tenere conto delle modifiche apportate agli schemi e per aggiornare i riferimenti ai principi contabili internazionali a seguito delle modifiche nel frattempo intervenute al *framework* IAS/IFRS; è stato altresì aggiornato lo schema di Relazione sulle poste di bilancio consolidato (all. 6) inserendo in particolare i riferimenti aggiornati ai principi contabili internazionali ed eliminando il riferimento alla vigilanza prudenziale;
- schemi di bilancio (all. 2 bis, 4 bis, 5 bis, 7 bis): per le imprese che adottino l'IFRS 9 "puro" o con l'*overlay approach* sono stati aggiunti schemi di bilancio e di nota integrativa modificati per accogliere le nuove categorie di strumenti finanziari (stato patrimoniale) e la contabilizzazione delle relative variazioni di valore.

Il Regolamento ISVAP n. 7/2007 non disciplina in dettaglio le modalità secondo cui le imprese devono soddisfare i requisiti di *disclosure* previsti dai principi contabili internazionali ma si limita a prevedere alcuni prospetti contenenti le principali informazioni che, tuttavia, non esauriscono il contenuto dell'informativa obbligatoria. In questo contesto vanno richiamati, per la rilevanza che rivestono, i seguenti ambiti di *disclosure* connessi all'applicazione dell'IFRS 9 al settore assicurativo:

- il differimento dell'adozione dell'IFRS 9 deve essere associato:
 - ad adeguate giustificazioni in merito al soddisfacimento delle condizioni per l'uso della *temporary exemption from IFRS 9* (IFRS 4, 20B) e alla permanenza delle stesse nel tempo (IFRS 4, 20G - 20J);
 - a un'ampia informativa che consenta agli utilizzatori del bilancio una comparazione con le imprese che adottano l'IFRS 9 (IFRS 4, 39B-39J);
- l'adozione dell'*overlay approach* (IFRS 4, 35B) deve essere associato a un'ampia informativa sulle modalità di calcolo dell'importo riclassificato dal conto economico alla redditività complessiva, sull'effetto della riclassificazione sul bilancio (IFRS 4, 39K-39M) e sull'eventuale applicazione della *shadow accounting* (IFRS 4, 35L);
- l'utilizzo congiunto da parte dei conglomerati finanziari dei principi IAS 39 e IFRS 9, consentito dal Regolamento (UE) 2017/1988, deve essere inoltre accompagnato da:
 - precise indicazioni sulle entità assicurative del gruppo incluse nel bilancio consolidato che applicano lo IAS 39;
 - ampia informativa sulle modalità di applicazione dell'opzione;
 - informazioni integrative dalle quali risulti il rispetto del divieto di trasferire, dopo il 29 novembre 2017, strumenti finanziari, diversi da quelli valutati al *fair value* rilevato a conto economico, tra il settore assicurativo e gli altri settori del conglomerato finanziario;
 - informazioni circa l'ammontare delle attività finanziarie per le quali l'applicazione dell'IFRS 9 è differita e ampia informativa che consenta agli utilizzatori del bilancio una comparazione con le imprese che adottano l'IFRS 9;
 - informazioni integrative richieste dall'IFRS 7 separatamente per il settore assicurativo che applica lo IAS 39 e per il resto del gruppo che applica l'IFRS 9.

Valutazione d'impatto.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 3 del Regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013, l'analisi di impatto della regolamentazione nazionale è stata omessa in quanto le modifiche apportate alla regolamentazione in discussione derivano dalla necessità di recepimento dell'IFRS 9 e dell'IFRS 7.